

# **S T U D I O L E G A L E**

*Lavoro - civile - amministrativo*

**Avv. GIUSEPPE TOMASSO**

**Patrocinante in Cassazione**

*Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)*

Tel. e Fax 0776.24945 Pec: [studiolegaletomasso@pec.avvoticassino.it](mailto:studiolegaletomasso@pec.avvoticassino.it)

**AL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
ASL FROSINONE**

**AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL  
DOTT. V. BRUSCA**

**AL DIRETTORE DELLA SC AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE  
DOTT.SSA MB CIARAMELLA**

Scrivo in nome, per conto e nell'interesse della OS Fials, in persona del segretario Provinciale, D'Angelo Francesco, per richiedere con **URGENZA** quanto di seguito. A seguito dell'informativa relativa al fabbisogno di personale, codesta ASL non ha indicato gli istituti normativi/contrattuali che verranno utilizzati per la copertura dei posti vacanti. In particolare, si chiede di sapere quali siano le percentuali di assunzione demandate alla mobilità, allo scorrimento delle graduatorie, a nuovi concorsi e alle selezioni interne per il tramite di concorsi riservati agli interni (le progressioni verticali). Tale ultima forma di assunzione assicurerebbe il riconoscimento delle professionalità maturate in ambito aziendale e darebbe giusta prospettiva lavorativa per il personale dipendente

Per il triennio 2018-2020, le norme transitorie del decreto di riforma del pubblico impiego reintroducono un sistema di passaggio da una categoria inferiore a una superiore, simile, appunto, alle progressioni verticali a suo tempo abolite dalla riforma Brunetta. La combinazione degli articoli 24 del d.lgs 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs n. 165/2001 aveva abolito la disciplina contrattuale delle progressioni verticali ma il decreto Madia apre nuovi spazi alla progressione verticale, non mediante riserva di posti in concorsi pubblici, ma attraverso concorsi interamente riservati, come nel vecchio regime normativo. Progressioni CHE sono consentite per il triennio 2018-2020, allo scopo di valorizzare le professionalità interne.

Il D.Lgs. n. 75 del 2017, infatti, è uno dei provvedimenti governativi emanati in esecuzione della delega contenuta nella L. 7 agosto 2015, n. 124, recante

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'art. 16, commi 1, lett. a), e 2, lett. b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lett. a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), recante delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 15 dell'art. 22 così stabilisce:

*<<Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.>>*

La disposizione del comma 15, dunque, detta una regolamentazione di durata limitata al primo triennio di applicazione del decreto, il triennio 2018/2020, perciò è correttamente collocata nell'art. 22.

La disposizione, come visto, stabilisce una procedura eccezionale rispetto a quella ordinaria indicata nell'art. 52, D.Lgs. n. 165 del 2001 (come modificato nel 2009) secondo cui *<<Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.>>*

Sulla base di tali premesse si chiede un URGENTE INCONTRO nel quale discutere delle modalità/forme di assunzione anche nell'interesse del personale interno, ferma restando la necessità che codesta Azienda nelle determinazioni che Voglia assumere tenga in debito conto le progressioni interne.

Frosinone 12 novembre 2018

Il Segretario Provinciale Fials

D'Angelo Francesco

avv. Giuseppe Tomasso